



## PROTOCOLLO D'INTESA

*Tra*

Il **Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016**, di seguito denominato “Commissario Straordinario”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (C.F. 97914140583), con sede in Roma, presso Palazzo Wedekind, Piazza Colonna n. 366 - 00187, nella persona del Sen. Avv. Guido Castelli, o suo delegato;

e

il **Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.**, di seguito denominato “GSE” (C.F. 05754381001) con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197, nella persona del Presidente Ing. Paolo Arrigoni, o suo delegato;

Di seguito anche definite congiuntamente “**Parti**”.

*Per*

contribuire alla riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), potenziare le risorse a disposizione della ricostruzione e indirizzare gli investimenti pubblici e privati ad essa legati affinché concorrano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al 2030, favorendo al contempo l'implementazione a livello locale del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal relativo Piano Nazionale Complementare, rilevanti per i territori interessati dal sisma del 2016.

### PREMESSO CHE

#### Il Commissario Straordinario:

- per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal



decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

- coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati e delle opere pubbliche nel territorio colpito dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 come previsto all’art. 2 comma 1 del decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016;
- provvede, con propri provvedimenti ai sensi del decreto legge n. 189/2016, a definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici coinvolti nel processo di ricostruzione;
- opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero della Cultura, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
- opera in raccordo con i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Vice Commissari, per l’attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, nell’ambito della cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dallo stesso Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione.

## **Il GSE:**

- è una Società per Azioni con capitale interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, già sottoposto agli indirizzi e alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e del DPCM 11 maggio 2004, e il cui operato è ad oggi oggetto di indirizzi da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173;
- è capogruppo delle Società Ricerca sul Sistema Energetico, Gestore del Mercato Energetico e Acquirente Unico, attive in comparti strategici e specialistici del settore energetico nazionale;



- è primario operatore nazionale per energia intermedia, e riconosce, in particolare, gli incentivi per l'energia prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonte rinnovabile e di Cogenerazione ad Alto Rendimento, effettua le qualifiche tecnico-ingegneristiche previste e verifica gli impianti in oggetto, valuta e certifica i risparmi conseguiti dai progetti di efficienza energetica nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, promuovendo la produzione di energia termica da fonte rinnovabile;
- gestisce lo strumento di incentivazione "Conto Termico" attraverso il quale mette a disposizione per la Pubblica Amministrazione 400 milioni di euro all'anno di incentivi per interventi di efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, nonché 500 milioni per interventi di riqualificazione per i privati;
- elabora scenari, studi tecnico-economici e modelli previsionali nel campo energetico e ambientale e, in base alle disposizioni del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, predisporre rapporti statistici e studi sulle ricadute economiche ed occupazionali, correlate allo sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in Italia;
- ha sviluppato un dialogo istituzionale con diverse Regioni e Comuni, avviando Tavoli di Lavoro tecnico-operativi nei settori delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, oltre che attività di formazione e informazione rivolte alla Pubblica Amministrazione, al fine di accompagnare le Amministrazioni locali nel loro percorso per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità al 2030, tracciati a livello nazionale e internazionale;
- supporta il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nell'aggiornamento e nel monitoraggio del PNIEC, quale strumento utile per il perseguimento degli obiettivi al 2030 della politica energetica ed ambientale nazionale, nonché nell'attuazione del PNRR, quale strumento strategico per la ripresa economica del Paese;
- ha sottoscritto in data 9 febbraio 2023 un Protocollo d'Intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), volto a supportare la diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico nei Comuni e nelle Città metropolitane, partendo dalla riqualificazione energetica degli edifici pubblici fino ai servizi per l'illuminazione e la mobilità pubblica, alla promozione delle Comunità Energetiche e alla diffusione di altri servizi per gli Enti locali, favorendo l'attuazione del PNRR ed il raggiungimento dei target fissati dal Pacchetto europeo "Fit for 55".

OR





## CONSIDERATO CHE

- l'Ufficio Commissariale ha sviluppato con il GSE, a partire dal 2019, un percorso rilevante di formazione specifica in materia di efficientamento energetico degli edifici per i professionisti e per i tecnici comunali in relazione agli investimenti degli Enti locali per la ricostruzione;
- il Commissario Straordinario ed il GSE hanno sottoscritto in data 25 marzo 2021 un Protocollo d'Intesa per supportare i territori e le popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, attraverso la definizione di un modello per il cofinanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica, basato sulla sinergia tra le risorse a disposizione dell'Ufficio Commissariale ed i meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE;
- l'Ufficio Commissariale ed il GSE hanno consolidato ulteriormente la collaborazione istituzionale, avviando attività operative volte a favorire lo sviluppo di comunità energetiche nel quadro del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma, e in particolare per l'assegnazione dei fondi dedicati alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, eventualmente utile anche alla creazione di comunità energetiche locali per la condivisione della energia elettrica prodotta da fonti pulite (submisure A2.3 e A2.4).

## VISTO

- il Pacchetto europeo "Fit for 55" COM (2021) 550, presentato dalla Commissione Europea in data 14 luglio 2021, che fissa nuovi obiettivi di politica energetica al 2030 e promuove misure per l'efficienza energetica, le rinnovabili, il sistema di scambio di quote di emissione, il sistema di tassazione dell'energia ed i combustibili alternativi;
- la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dispone un sostegno finanziario per gli Stati membri nelle aree di intervento di pertinenza europea;

CR

S



- il Pacchetto europeo “*Next Generation EU - Pacchetto per la ripresa dalla Covid-19*” del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, che stabilisce misure volte a sostenere la ripartenza degli Stati membri dopo la pandemia, rafforzando il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 con lo strumento *Next Generation EU* e supportando investimenti nella transizione verde e in quella digitale;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2019) 640, presentata l’11 dicembre 2019, sul “*Green deal europeo*”, che pone l’obiettivo della neutralità climatica dell’UE entro il 2050;
- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “*Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell’energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE*”, e in particolare l’articolo 12 che disciplina i contratti di aggregazione e gestione della domanda attraverso l’aggregazione;
- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*” (cd. “*RED II*”);
- il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge il 28 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in particolare l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 77/2021, secondo cui le Amministrazioni pubbliche alle quali è affidata la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da Società a prevalente partecipazione pubblica;
- il Decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge il 1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento UE n. 2021/241;
- il Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica*”;



- il Decreto 16 settembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante *“Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell’articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020”*;
- il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, che recepisce nell’ordinamento nazionale la Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici pubblici e privati (*Energy Performance Building Directive - EPBD*);
- il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 21 gennaio 2020 e inviato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1999 dell’11 dicembre 2018;
- il Decreto 4 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante *“Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione”* (c.d. DM “FER 1”);
- il Decreto 2 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, per la promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, e in particolare l’art. 5, comma 6, ai sensi del quale *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le Amministrazioni aggiudicatrici o gli Enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;
- i Decreti ministeriali del 16 febbraio 2016 e dell’11 gennaio 2017 e, che aggiornano le Linee Guida per il meccanismo dei Certificati Bianchi, e le discipline per l’innovazione dei piccoli interventi d’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
- il Decreto ministeriale 16 febbraio 2016 recante l’aggiornamento delle discipline per l’innovazione dei piccoli interventi di incremento dell’efficienza



energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al DM 28 dicembre 2012 (c.d. “Conto Termico”);

- il Decreto Ministeriale 15 marzo 2012, c.d. “Burden Sharing”, che affida al GSE l’attività di monitoraggio statistico annuale degli obiettivi nazionali e regionali sulle fonti rinnovabili di energia;
- l’art. 14, comma 2, del Decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, secondo cui il GSE può stipulare accordi con le autorità locali e regionali per elaborare programmi d’informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell’impiego di energia da fonti rinnovabili;
- l’Atto di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2009 con il quale sono state individuate le modalità attraverso cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. fornisce i servizi specialistici in campo energetico alle Amministrazioni Pubbliche;
- l’art. 27, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale *“per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell’ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. e alle Società da esso controllate”*;
- l’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), ai sensi del quale *«il Comune è l’Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo»*;
- l’art. 13, comma 1 del citato Decreto legislativo n. 267/2000, ai sensi del quale *«spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze»*;
- l’art. 3 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l’attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.



## CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- con l'art. 4 dell'Ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, il Commissario Straordinario ha disposto che *“I soggetti attuatori hanno l'obbligo di accedere all'incentivo del Conto Termico tranne nei casi in cui tale accesso è precluso per la mancanza dei pre-requisiti di accesso all'incentivo medesimo”* e che tale incentivo è concesso dal GSE alle condizioni e secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016 e successive modificazioni.

## TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### (Premesse)

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

### Art. 2

#### (Oggetto)

1. Le Parti avviano un rapporto di collaborazione volto a favorire la riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici danneggiati nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), potenziare le risorse a disposizione della ricostruzione e indirizzare gli investimenti pubblici ad essa legati affinché concorrano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al 2030, favorendo al contempo l'implementazione a livello locale del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), l'attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal relativo Piano Nazionale Complementare rilevanti per i territori interessati dal sisma del 2016.
2. Ferma restando la possibilità di concordare attraverso accordi successivi, di cui al comma 3 del presente articolo, ulteriori iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, le Parti avviano congiuntamente azioni e strumenti operativi per assicurare agli Enti Locali interessati dalla ricostruzione post sisma lo sviluppo dei seguenti servizi:



**A. Ricostruzione energeticamente efficiente degli immobili:**

- potenziamento dei fondi per la ricostruzione pubblica e privata grazie a forme di cofinanziamento dei progetti con gli incentivi gestiti dal GSE per efficienza energetica e fonti rinnovabili, in particolare per gli interventi relativi alla demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici in edifici a energia quasi zero (nZEB);
- contributo alla definizione e all'aggiornamento delle Ordinanze commissariali aventi ad oggetto progetti cofinanziabili dal GSE in una logica di efficacia ed efficienza procedurale per le attività di ricostruzione in particolari settori, quali:
  - a. scuole,
  - b. edilizia sanitaria,
  - c. edilizia residenziale pubblica,
  - d. impianti sportivi pubblici,
  - e. luoghi della cultura,
  - f. altri edifici di proprietà degli Enti locali (es. Uffici);
  - g. edifici di proprietà privata.

**B. Promozione delle Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, tra cui le Comunità di Energie Rinnovabili, nei territori colpiti dal sisma 2009 e 2016:**

- supporto per l'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale Complementare al PNRR (PNC) nella responsabilità degli Uffici commissariali;
- supporto agli Enti Locali e alle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile per l'accesso agli incentivi previsti dal Decreto Legislativo 199/2021, gestiti dal GSE, e alle risorse della Misura 2 del PNRR rispetto ai quali il Gestore ricopre il ruolo di Soggetto Attuatore.
- supporto all'identificazione di ulteriori risorse a sostegno delle iniziative locali per l'autoconsumo diffuso, tra cui risorse private e regionali, anche al fine di favorirne la sinergia e la cumulabilità con gli incentivi gestiti dal GSE;

**C. Assistenza territoriale per gli Enti locali:**

- attività di formazione e informazione rivolte ai tecnici degli Enti locali e ai professionisti sui meccanismi di incentivazione gestiti dal GSE per efficienza energetica e fonti rinnovabili, anche in collaborazione con gli



Uffici Speciali per la Ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

- assistenza individuale agli Enti Locali per l'uso combinato dei fondi commissariali con il Conto Termico, per la promozione delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, nonché per la promozione sul territorio di investimenti pubblici e privati per la transizione energetica, sostenuti dagli strumenti d'incentivo e servizi del GSE;
  - contributo allo sviluppo sostenibile dei territori interessati dagli eventi sismici attraverso la promozione di tecnologie alternative, tra cui il biometano e l'idrogeno, per il supporto all'innovazione e all'implementazione di modelli di mobilità sostenibile.
3. Gli ulteriori aspetti connessi alla gestione del Protocollo e allo svolgimento dei servizi di cui al comma 2, saranno regolamentati mediante accordi operativi aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso che disciplineranno i servizi individuati dalle Parti, anche prevedendo il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali operanti nel comparto energetico e ambientale.

### Art. 3 (Modalità attuative)

1. Per garantire il coordinamento e la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo sono individuati i seguenti Responsabili:
- per l'Ufficio Commissariale è il Commissario straordinario Sen. Avv. Guido Castelli, o suo delegato;
  - per il Gestore dei Servizi Energetici è il Presidente Ing. Paolo Arrigoni, o suo delegato.
2. Per garantire l'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, l'Ufficio Commissariale e il GSE costituiscono un **Comitato di Coordinamento**, composto dai Rappresentanti/Referenti di ciascuna Parte per ognuna delle attività individuate dalle Parti.

I due Responsabili delle Parti, come sopra individuati, potranno invitare alle riunioni del Comitato di Coordinamento altri Referenti incaricati per le attività contemplate nel presente Protocollo.

La convocazione del Comitato sarà effettuata dal Rappresentante del Commissario Straordinario, ogni volta che si renderà necessario.



3. I Responsabili del presente Protocollo, di cui al comma 1, monitorano le attività del Comitato di Coordinamento, anche in relazione agli accordi aggiuntivi di cui all'articolo 2, comma 3, che verranno sottoscritti dalla Parti.
4. Il Comitato di Coordinamento, di cui al comma 2, avrà i seguenti compiti:
  - a. pianificare e coordinare lo svolgimento delle attività e i servizi di cui all'articolo 2, nonché dagli eventuali accordi aggiuntivi;
  - b. monitorare la realizzazione delle attività e dei risultati, anche attraverso la redazione di un report delle attività;
  - c. facilitare la comunicazione fra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione, anche quelle che potranno essere sviluppate con altri soggetti istituzionali.
5. Le riunioni del Comitato di Coordinamento potranno essere svolte anche in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti.
6. Ciascuna Parte ha facoltà di sostituire i propri Rappresentanti/Referenti del Comitato di Coordinamento, nonché i Responsabili del Protocollo, mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte.

#### **Art. 4** **(Modalità di diffusione delle attività realizzate)**

1. Le Parti si impegnano a dare ampia diffusione alle attività realizzate nell'ambito del Protocollo d'Intesa, anche con comunicati sui rispettivi siti web e con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno.
2. L'utilizzo dei loghi delle Parti è consentito esclusivamente con la finalità di dare informativa del presente Protocollo, nell'ambito della comunicazione istituzionale, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti.

#### **Art. 5** **(Oneri finanziari)**

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Qualora l'Ufficio Commissariale intenda avvalersi di servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente Protocollo, gli eventuali oneri saranno definiti



nell'apposito accordo che sarà a tal fine elaborato.

**Art. 6**  
**(Durata e modifiche)**

1. Il presente Protocollo è efficace a far data dalla sua sottoscrizione sino alla data del 31 dicembre 2023, e comunque entro il termine individuato per lo stato di emergenza, così come definito dal decreto legge n. 189/2016, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuna Parte, di cui al successivo art. 7 del presente Protocollo, e può essere rinnovato espressamente per iscritto.
2. Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Protocollo per decorso del termine non determina l'interruzione di eventuali atti aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso, di cui all'art. 2, comma 3, che non siano ancora conclusi.
3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo, necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti, è efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

**Art. 7**  
**(Recesso)**

1. Ciascuna delle Parti può recedere in qualsiasi momento dal presente Protocollo comunicando all'altra Parte, per iscritto e a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), la volontà di recedere, che dev'essere comunicata almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso.
2. Resta inteso che ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo senza necessità di dare alcuna giustificazione e senza alcun obbligo indennitario o risarcitorio nei confronti dell'altra Parte.
3. In caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti aggiuntivi e/o derivati dal Protocollo stesso devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.



#### Art. 8

##### (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Il trattamento dei dati personali di cui le Parti vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente Protocollo avviene esclusivamente per le finalità del Protocollo medesimo e in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, come integrato dal D.Lgs. n. 101/2018.
2. La documentazione e/o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo sono da considerarsi riservate e confidenziali.
3. Per 5 anni dalla conclusione del Protocollo, le Parti si impegnano a mantenere e far mantenere riservate ai dipendenti e/o collaboratori coinvolti nell'esecuzione del Protocollo, i dati e/o le informazioni relativi al Protocollo che non sono di dominio pubblico.
4. È preclusa la diffusione e la comunicazione dei dati e/o delle informazioni di cui al comma 3 a soggetti terzi, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale preventivamente concordate tra le Parti.

#### Art. 9

##### (Controversie)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che può derivare dal presente Protocollo.
2. Nel caso di mancato raggiungimento di una soluzione amichevole, la controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

#### Art. 10

##### (Comunicazioni)

1. Tutte le notifiche, richieste o comunicazioni necessarie o permesse dal Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:



- se al Commissario Straordinario  
Piazza Colonna n. 366 – 00187 Roma  
Alla cortese attenzione del Responsabile del Protocollo  
PEC: [comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it)
  
- se al GSE  
Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 – 00197 Roma  
Alla cortese attenzione del Responsabile del Protocollo  
PEC: [gsespa@pec.gse.it](mailto:gsespa@pec.gse.it)


**Art. 11**  
**(Clausola di rinvio)**

1. Nei limiti di quanto compatibile e per quanto non espressamente previsto, il presente Protocollo d'Intesa è regolato dalle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 19 giugno 2023

**Il Commissario  
Straordinario per il  
Sisma 2016**



**Per il Gestore  
dei Servizi Energetici  
GSE S.p.A.**

